

Coloro che trovassero sulla spiaggia, in acqua o fuor d'acqua, merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d'ignota provenienza, dovranno farne denuncia entro le ventiquattr' ore all' autorità marittima locale, od altrimenti al sindaco.—Essi avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate se trovate a galla o sott' acqua; se trovate sulla spiaggia, molo o calata, ad un premio eguale, giusta l' art. 718 del cod. civile, al decimo del valore di esse e qualora tal valore superasse le lire duemila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

Nei casi predetti l' autorità marittima provvederà al ritiro e alla custodia o vendita delle cose salvate, ed alla pubblicazione di appositi avvisi: quando il residuo è reclamato dagli aventi diritto nel termine di cinque anni trattandosi di nave, o di un anno per le altre cose, esso sarà devoluto all' inventore ⁴⁾.

L' equipaggio della nave che abbia trovato gli oggetti abbandonati o perduti avrà parte nel premio che spetta alla nave: se l' arruolamento è alla parte, il premio sarà compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle medesime proporzioni; se è a mese o a viggio, metà del premio apparterrà agli armatori e l' altra metà sarà ripartita fra le persone dell' equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

87. La nave demolita, naufragata o scomparsa viene cancellata dalle matricole.

La demolizione non è permessa prima che il proprietario o armatore abbia fatto apposita dichiarazione all' autorità marittima o consolare, la quale dovrà negarne il permesso qualora vi fossero crediti inseriti sulla nave od opposizioni di creditori privilegiati, e deputare d' uf-

⁴⁾ La proprietà dei cetacei che si arenassero sul litorale è, per ragioni scientifiche, devoluta allo Stato (art. 135 del cod. marittimo). Ved. lo studio del RATTO, *La demanialità dei cetacei arenati sul litorale italiano*, ne « La legge » del 1897.